

CITTÀ DI FINALE LIGURE
AREA 4

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE DISPONIBILI PER L'INSTALLAZIONE DI CIRCHI
EQUESTRI ED ALTRE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO
VIAGGIANTE – ART. 9 LEGGE 18 MARZO 1968 N. 337 -.**

Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. del

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Criteri generali

Art.3 Definizioni

Art.4 Identificazione delle manifestazioni e periodi riservati agli spettacoli viaggianti. Definizione delle attrazioni ammesse ed identificazione delle aree comunali disponibili

Art.5 Concessioni delle aree

Art. 6 Installazione su aree private

Art. 7 Temporaneità e periodicità delle concessioni

Art. 8 Orari

Art. 9 Istruttoria

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI

Art. 10 Individuazione delle manifestazioni

Art. 11 Presentazione delle domande

Art. 12 Criteri per la formazione delle graduatorie

Art. 13 Rilascio delle autorizzazioni

Art. 14 Piccole attrazioni a funzionamento semplice

Art. 15 Aspettativa e mancata partecipazione

Art. 16 Durata della concessione

Art. 17 Conduzione dell'attrazione

Art. 18 Obblighi del concessionario

Art. 19 Subingresso e successione

Art. 20 Sostituzione dell'attrazione

Art. 21 Installazione smontaggio delle attrazioni

Art. 22 Carovane abitazioni e carriaggi

Art. 23 Installazioni in occasione di feste organizzate da terzi

Art. 24 Attività complementari

TITOLO III – PERIODI RISERVATI AGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI

Art. 25 Presentazione delle domande

TITOLO IV – CIRCHI

Art. 26 Disposizioni generali

Art. 27 Presentazione delle domande

Art. 28 Criteri di concessione

Art. 29 Comunicazione esito delle domande

Art. 30 Obblighi del concessionario

TITOLO V – ARTE E SPETTACOLO DA STRADA

Art. 31 Arte e spettacolo da strada

TITOLO VI – REGISTRAZIONI E CODICE IDENTIFICATIVO LICENZE ED AUTORIZZAZIONI COMUNALI

Art. 32 Registrazione e assegnazione codice identificativo delle nuove attrazioni

Art. 33 Licenza comunale di esercizio

Art. 34 Modifiche licenza di esercizio

Art. 35 Subingressi

TITOLO VII – CONFRONTO CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Art. 36 Convocazione delle Associazioni di Categoria

TITOLO VIII – VIGILANZA SANZIONI PENALI E DECADENZA

Art. 37 Attività di vigilanza

Art. 38 Sanzioni amministrative, sanzioni accessorie, misure interdittive

TITOLO IX – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 Norme transitorie

Art. 40 Norma residuale

Art. 41 Entrata in vigore ed abrogazioni

Allegato A - Identificazione delle manifestazioni e spettacoli viaggianti e del periodo di svolgimento

Allegato B - Identificazione attrazioni ammesse alle manifestazioni

Allegato C – Identificazione delle aree comunali disponibili per l'ubicazione delle attrazioni ammesse

Allegato D - Planimetria recante la superficie di ingombro, l'ubicazione e l'identificazione delle attrazioni

Allegato E - Attrazioni già esistenti sul territorio comunale

Allegato F – Modulistica per la presentazione delle istanze

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 9 della Legge 18 marzo 1968 n. 337, le forme di concessione delle aree comunali per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante e per lo svolgimento di attività circensi, nonché le modalità di svolgimento di tali intrattenimenti ed il rilascio delle licenze di esercizio.

2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, per quanto compatibili, alle attività di cui al comma 1 esercitate su qualsiasi area pubblica o privata, nel territorio del Comune di Finale Ligure.

3. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le installazioni di soggetti a dondolo, giochi gonfiabili, tappeti elastici, percorsi fantastici per bambini e similari, effettuate nelle aree esterne di pertinenza dei pubblici esercizi e delle altre strutture ricettive, fermo restando il rispetto del D.M. 18/05/2007, a condizione che gli stessi siano a disposizione dei soli clienti dell'esercizio.

3. In tale ipotesi è escluso l'affidamento a terzi. Il gestore dovrà comunque munirsi dell'autorizzazione prevista dall'art. 69 del T.U.L.P.S. R.D. 773/1931; dovrà osservare il criterio della complementarietà rispetto all'attività esercitata e dovrà munirsi di un'assicurazione R.C.T. con gli stessi massimali previsti dall'art. 5 del presente regolamento. Il numero massimo di soggetti a dondolo, giochi gonfiabili, tappeti elastici, percorsi fantastici per bambini e similari che ogni gestore potrà installare dovrà essere compatibile con le dimensioni dell'area a disposizione

Art. 2 – Criteri generali

1. Per quanto previsto nel presente regolamento le imprese che hanno sede ed i soggetti che hanno la cittadinanza di uno stato dell'Unione Europea sono equiparati a quelli italiani.

2. Le concessioni ed i titoli autorizzatori, comunque denominati, potranno essere rilasciati esclusivamente alle attività dello spettacolo viaggiante ed ai circhi equestri che rispettano i requisiti previsti del D.M. 18/05/2007 relativo a "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante".

3. Qualsiasi documento presentato in lingua estera dovrà essere accompagnato da una traduzione ufficiale in italiano.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) amministrazione, Ente o Comune: il Comune di Finale Ligure;

b) spettacoli viaggianti: le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, inseriti nell'elenco interministeriale delle attrazioni previsto dall'art. 4 della legge 337/68;

c) attività di Spettacolo Viaggiante: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni allestite mediante attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in Parchi di divertimento. Tali

attività sono quelle classificate per tipologia con decreto ministeriale, a sensi dell'articolo 4 della succitata legge 337/1968.

d) Attrazione: singola attività dello Spettacolo Viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco Ministeriale.

e) Parco di Divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello Spettacolo Viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18/3/1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistenti su una medesima area e per la quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni.

f) Circo: la struttura nella quale si svolge l'attività circense, costituita nel suo complesso anche da padiglioni, roulotte, automezzi o rimorchi.

g) Piccole attrazioni a funzionamento semplice: le attività dello spettacolo viaggiante inserite nell'art. 2 del Decreto 14 giugno 2012 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali successivamente integrato/aggiornato con Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo del 3 Agosto 2020.

h) Piccolo complesso di attrazioni: parco di divertimento con un massimo di 10 attrazioni.

i) Superficie d'ingombro dell'attrazione: le dimensioni della superficie d'ingombro devono essere quelle relative ad un quadrato, ad un rettangolo che contenga completamente l'attrazione compreso gli organi in volo e le strutture pensili. Se la cassa è esterna rispetto al quadrato, rettangolo sarà considerata come ulteriore superficie d'ingombro. La collocazione della cassa deve essere compatibile con la funzionalità dell'organico del parco e con le superfici d'ingombro delle altre attrazioni.

j) Gestore: soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Nel caso dei parchi di divertimento, per le finalità del presente decreto, e' equiparato al gestore, il direttore tecnico o responsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore o del legale rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o più attrazioni.

l) Conduttore: persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento della attività quando questa e' posta a disposizione del pubblico.

m) Manuale di uso e manutenzione: documento che contiene tutte le istruzioni, documentazioni, disegni e informazioni necessarie per un sicuro utilizzo dell'attività, incluse quelle relative al montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie e di emergenza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

n) Libretto delle attività: registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa dell'attrazione a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica ed autorizzativa disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche annuali, nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti-incidenti verificatisi.

Per "**Categoria**" si intende la distinzione delle varie attrazioni in piccole, medie e grandi così come stabilito dall'elenco ministeriale istituito ai sensi dell'articolo 4 della Legge 337/1968 e per "**Tipo**" si intende la denominazione dell'attrazione così come enunciata nel sopra citato elenco ministeriale.

o) Tecnico abilitato: soggetto abilitato iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali, che opera nell'ambito delle proprie competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente.

p) Tecnico abilitato sulla conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività: il tecnico in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici".

q) Organismo di certificazione: organismo di certificazione autorizzato per le attività del presente decreto o organismo notificato per le direttive applicabili all'attività da certificare.

r) Attrazioni ammesse: Sono quelle previste in apposito elenco, annualmente deliberato dalla G.C. secondo le modalità di cui all'Art.4, che potranno essere presenti nelle aree comunali disponibili, secondo la classificazione contenuta nell'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti, di cui all'Art.4 della L.337/68, approvato con Decreto Interministeriale del 23.04.1969, e aggiornato con Decreto Interministeriale del 3.8.20. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il suddetto elenco è quello riportato nell'Allegato A.

s) Aree comunali disponibili: Sono quelle ritenute idonee all'installazione di attrazioni dello Spettacolo Viaggiante, dei Circhi e di eventuali Parchi di Divertimento sia per le manifestazioni di cui all'Art. 4 sia per i periodi diversi secondo la disciplina di cui all'art. 4 e 22 previste in apposito elenco, annualmente deliberato dalla G.C. secondo le modalità di cui all'Art.4. A detto elenco sarà allegata apposita planimetria recante la superficie d'ingombro delle attrazioni previste.

t) Manifestazioni : Eventi in cui è possibile l'installazione delle attrazioni ammesse nelle aree comunali disponibili. Sono definiti puntualmente con le date di inizio e di fine secondo le modalità di cui all'art.4.

u) Periodi riservati agli spettacoli viaggianti: Periodi dell'anno solare identificati con date di inizio e di fine, non compresi tra quelli previsti nelle manifestazioni, in cui è possibile l'installazione di singole attrazioni ammesse nelle aree comunali disponibili appositamente individuate.

Art. 4 — Identificazione delle manifestazioni e periodi riservati agli spettacoli viaggianti. Definizione delle attrazioni ammesse ed identificazione delle aree comunali disponibili

1. La Giunta Comunale – entro il **30 Gennaio** di ogni anno – provvede ad :

- i. identificare i periodi in cui si potranno svolgere le manifestazioni e quelli riservati agli spettacoli viaggianti (ALLEGATO A)
- ii. indentificare le attrazioni ammesse (ALLEGATO B) e le rispettive aree comunali disponibili per la loro ubicazione (ALLEGATO C) sia per le manifestazioni sia per i periodi riservati agli spettacoli viaggianti.
- iii. approvare un'apposita planimetria recante – per ogni attrazione di cui all'ALLEGATO B - la superficie d'ingombro, la rispettiva ubicazione e l'identificazione delle stesse con un numero progressivo (ALLEGATO D)

2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, i periodi, l'elenco delle attrazioni ammesse, le aree comunali disponibili e la planimetria con l'indicazione della superficie d'ingombro sono rispettivamente quelli di cui agli allegati A, B, C e D.

3. In caso di mancato aggiornamento entro il 15 Gennaio, s'intendono confermati i periodi, le attrazioni, aree e planimetrie deliberate l'anno precedente. I periodi e gli elenchi/elaborati di cui agli Allegati A,B,C,D. possono essere modificati in qualsiasi momento quando un'area si renda permanentemente indisponibile. La temporanea indisponibilità di un'area deliberata sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Finale Ligure.

4. La Giunta Comunale, in via eccezionale e provvisoria, può anche individuare successivamente al termine di cui al comma 1 con provvedimento motivato, una o più aree diverse, in aggiunta a quelle approvate specificando le tipologie di attrazione, le rispettive superfici d'ingombro e l'ubicazione. In ogni caso, ove l'individuazione divenisse definitiva sarà necessario aggiornare gli Allegati C e D.

5. Con medesimo atto la Giunta Comunale stabilisce la durata della concessione e l'assegnazione delle suddette aree sperimentali e/o provvisorie fuori elenco.

6. Le modalità di assegnazione delle suddette aree sperimentali e/o provvisorie fuori elenco saranno definite nel medesimo provvedimento di Giunta. L'autorizzazione all'installazione segue comunque la disciplina di cui all'Art.11 fatto salvo il periodo di presentazione della domanda che sarà stabilito in funzione dell'apposita delibera della Giunta Comunale.

Art. 5 - Concessione delle aree

1. La concessione delle aree in occasione delle manifestazioni, dei circhi e degli altri spettacoli viaggianti è rilasciata dall'Ufficio competente a seguito di domanda presentata da ogni singolo esercente nei modi previsti rispettivamente dagli Art.11, 25, 27 del presente Regolamento.

2. La concessione può essere rilasciata esclusivamente a richiedenti in possesso dei requisiti morali previsti dalle normative vigenti, iscritti presso la C.C.I.A.A. di competenza, muniti di partita IVA ed in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S. per le attività che intendono gestire, nonché di regolare documentazione di registrazione prevista dal D.M. 18/05/2007.

3. Le attività devono essere garantite da polizza assicurativa R.C.T. idonea a coprire eventuali danni causati. Il massimale della polizza non dovrà essere comunque inferiore a 1.000.000,00 € per danni alla persona a cose ed animali.

4. La concessione dell'area non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante, che rimane disciplinata dall'art. 69 del R.D. 18/06/1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", dagli art. 124 e seguenti del R.D. 06/05/1940 n. 635 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza" e dalla Legge 18/03/1968, n. 337 "Disposizioni in materia di circhi equestri e spettacolo viaggiante".

Art. 6 - Installazioni su aree private

1. L'installazione di circhi, di parchi di divertimento e di attrazioni e attività singole su aree private e con possibilità di fruizione al pubblico, sarà autorizzata nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, delle norme del presente Regolamento, nonché nel rispetto degli altri atti, piani e regolamenti dell'Ente.

I richiedenti dovranno presentare al Comune una dichiarazione che rechi l'assunzione di responsabilità diretta ed incondizionata per qualsiasi danno che possa essere causato all'area privata con l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, allegando la documentazione di seguito riportata:

- a) generalità complete del richiedente: dati anagrafici e codice fiscale;
- b) Indirizzo di posta elettronica certificata e numero telefonico;
- c) comunicazione degli estremi della partita IVA e dell'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- d) Indicazione della/e attrazioni che s'intendono installare che dovranno essere compatibili (in termini di ingombro) con il sito di destinazione individuato.
- e) licenza generale di esercizio ai sensi dell'art. 69 T.U.L.P.S., che riporti la/e attrazioni da installare o, in alternativa, estremi della licenza con indicazione del Comune che ha provveduto alla registrazione dell'attrazione ed il numero del codice identificativo;
- f) collaudo annuale, ovvero dichiarazione, sottoscritta da tecnico abilitato, attestante che l'attrazione è stata sottoposta a verifica annuale sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica o privata incolumità, oppure fotocopia del "libretto dell'attività", sul quale risultino riportate le risultanze delle suddette verifiche tecniche;
- g) le generalità degli eventuali Conduttori e la loro accettazione firmata corredata da copia del documento di identità;
- h) estratto log-book attrazione con particolare riguardo alla parte indicante dimensioni massime l'ingombro dell'attrazione (lunghezza, larghezza e altezza massima, compreso pedane, locali accessori, gruppi elettrogeni, casse, etc., nonché attribuzione del codice identificativo) indicando, inoltre, se sussiste la necessità, per motivi di sicurezza, per esigenze funzionali o di montaggio, di prevedere uno spazio libero d'interposizione rispetto ad altre attrazioni e l'entità di detto distacco riferito ai quattro lati dell'attrazione;
- i) copia polizza assicurativa R.C., in corso di validità, nei confronti di terzi per ogni attrazione ovvero cumulativa (purché riportante l'elenco delle singole attrazioni), che riporti chiaramente il tipo di rischio assicurato; la suddetta polizza dovrà coprire anche i danni a cose ed animali in conseguenza dell'esercizio dell'attrazione. Il massimale della polizza non dovrà essere inferiore a € 1.000.000
- l) firma del richiedente, anche digitale se trasmessa in forma telematica.
- m) copia documento d'identità del richiedente in corso di validità

2. Alla richiesta dovrà essere allegata una dichiarazione - sottoscritta dal proprietario dell'area sulla quale dovrà avvenire l'installazione - da cui risulti la volontà di permettere l'installazione medesima e con cui si sollevi il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni subendi. Il proprietario dell'area dovrà altresì assumersi la responsabilità della rimessa in pristino dello stato dei luoghi, in concorso con il richiedente dell'autorizzazione.

3. In caso di installazione di circhi o parchi divertimento è necessario munirsi preventivamente dell'autorizzazione ex art. 80 del T.U.L.P.S. con le modalità stabilite dall'Ufficio competente e se, necessario occorrerà convocare la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo.

4. E' altresì doveroso non appena installata l'attrazione e prima della messa in funzione, comunque prima dell'intervento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ove necessaria, di produrre :

- b) Attestazione di corretto montaggio dell'attrazione a firma del gestore, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 comma 3 del DM 18/05/2007, oppure da professionista abilitato;
- c) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato;
- d) elenco delle persone autorizzate dal concessionario, individuate fra le figure previste nell'art. 3 del presente regolamento, sotto la propria responsabilità alla conduzione dell'attività in caso di sua temporanea assenza

5. La compatibilità dell'area per l'installazione di dette attività sotto il profilo urbanistico, edilizio e ambientale è attestata, entro quindici giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento, dal Dirigente del settore competente. In mancanza di comunicazione entro il suddetto termine il parere s'intenderà positivo.

Art. 7 – Temporaneità e periodicità delle concessioni

1. L'occupazione di area pubblica da parte dei Circhi e degli altri spettacoli viaggianti ha carattere temporaneo ed è limitata al periodo indicato nella concessione.

2. La concessione può essere revocata per ragioni di sicurezza o ordine pubblico o in casi di eventi eccezionali per i quali l'Amministrazione Comunale debba disporre dell'area data in concessione.

3. In quest'ultimo caso la Giunta Municipale può, in via eccezionale e compatibilmente con le dimensioni, la durata e la tipologia dell'occupazione, individuare un'area alternativa anche al di fuori delle aree individuate ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

4. La concessione decade quando è revocata l'autorizzazione di polizia di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. R.D. 773/31 e relativo Regolamento di esecuzione R.D. 635/40.

5. In caso di revoca o decadenza il concessionario può recuperare le tariffe e/o canoni versati limitatamente al periodo di mancato utilizzo dell'area, con esclusione di qualsiasi forma di indennizzo da parte dell'Amministrazione. La richiesta di recupero non può essere presentata nel caso in cui venga individuata un'area alternativa.

Art. 8 – Orari

1. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire limitazioni degli orari delle attività dello spettacolo

viaggiante e degli spettacoli circensi o, a seguito di concertazione con le associazioni di categoria, individuare orari minimi di apertura.

2. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00. In caso di reiterazione nel corso della stessa manifestazione la sanzione amministrativa è raddoppiata.

Art. 9– Istruttoria

1. L'istruttoria delle domande è affidata al Servizio individuato negli atti di organizzazione interna del Comune.

TITOLO II – DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI

Art. 10 – Individuazione delle manifestazioni

1. Sul territorio comunale sono annualmente individuate le manifestazioni secondo le modalità di cui all'art.4.
2. Il Sindaco con apposito provvedimento motivato può determinare variazioni alla durata delle manifestazioni, senza che ciò attribuisca alcun diritto, ai titolari di spettacoli viaggianti. Tali eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate agli interessati.

Art. 11 – Presentazione delle domande

1. Per ottenere la concessione delle aree per le manifestazioni individuate, ogni titolare di attività dello spettacolo viaggiante deve far pervenire al Comune di Finale Ligure un'istanza presentata con le modalità previste dalla normativa in vigore ed in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, dal **1° Marzo al 15 Settembre di ogni anno**. E' possibile presentare un'istanza per ogni periodo individuato nel calendario delle manifestazione di cui all'Allegato A.

2. Le domande trasmesse prima o dopo tale data saranno considerate inammissibili e dovranno essere archiviate con esito sfavorevole.

3. La domanda tesa ad ottenere l'autorizzazione all'installazione delle proprie attrazioni deve intendersi comprensiva della richiesta di concessione di suolo pubblico e dovrà essere preferibilmente redatta secondo la modulistica predisposta dall'ufficio competente (Allegato F) e resa disponibile sul sito del comune alla sezione "Territorio e Sicurezza – SUAP "e contenere i seguenti dati:

- a) generalità complete del richiedente: dati anagrafici e codice fiscale;
- b) Indirizzo di posta elettronica certificata e numero telefonico;
- c) comunicazione degli estremi della partita IVA e dell'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- d) Indicazione della/e attrazioni con le quali intende partecipare alla manifestazione che pena inammissibilità dell'istanza, dovranno contemplare nell'elenco di cui all'ALLEGATO B). Ogni richiedente potrà proporre sino a un numero di attrazioni pari a **tre**, fermo restando, che sarà possibile autorizzare esclusivamente una sola attrazione, fatto salvo ulteriori disponibilità nel rispetto della graduatoria di cui all'articolo 12;
- e) licenza generale di esercizio ai sensi dell'art. 69 T.U.L.P.S., che riporti la/e attrazioni per le quali viene presentata domanda o, in alternativa : estremi della licenza con indicazione del Comune che ha provveduto alla registrazione dell'attrazione ed il numero del codice identificativo;
- f) collaudo annuale, ovvero dichiarazione, sottoscritta da tecnico abilitato, attestante che l'attrazione è stata sottoposta a verifica annuale sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica o privata incolumità, oppure fotocopia del "libretto dell'attività", sul quale risultino riportate le risultanze delle suddette verifiche tecniche;
- g) le generalità degli eventuali Conduttori e la loro accettazione firmata corredata da copia del documento di identità;
- h) estratto log-book attrazione con particolare riguardo alla parte indicante dimensioni massime l'ingombro dell'attrazione (lunghezza, larghezza e altezza massima, compreso pedane, locali accessori, gruppi elettrogeni, casse, etc., nonché attribuzione del codice identificativo) indicando, inoltre, se sussiste la

necessità, per motivi di sicurezza, per esigenze funzionali o di montaggio, di prevedere uno spazio libero d'interposizione rispetto ad altre attrazioni e l'entità di detto distacco riferito ai quattro lati dell'attrazione;
i) documentazione fotografica della/e attrazione/i rappresentativa dello stato attuale di esercizio corredata un numero adeguato di fotografie per consentire una completa valutazione della qualità estetica ai sensi di quanto indicato all'Art.12

l) indicazione della superficie d'ingombro di ogni singola attrazione proposta tenuto conto della definizione di cui all'Art.3 e di quanto previsto al precedente punto h)

m) copia polizza assicurativa R.C., in corso di validità, nei confronti di terzi per ogni attrazione ovvero cumulativa (purché riportante l'elenco delle singole attrazioni), che riporti chiaramente il tipo di rischio assicurato; la suddetta polizza dovrà coprire anche i danni a cose ed animali in conseguenza dell'esercizio dell'attrazione. Il massimale della polizza non dovrà essere inferiore a € 1.000.000

n) firma del richiedente, anche digitale se trasmessa in forma telematica.

o) copia documento d'identità del richiedente in corso di validità

4. Qualora una domanda non contenga uno dei dati di cui ai commi precedenti, il responsabile del procedimento, allorché non ne sia già in possesso, ne richiede l'integrazione. La mancata integrazione entro il termine previsto nella richiesta, trattandosi di elementi essenziali, comporterà l'archiviazione della pratica con esito sfavorevole e l'impossibilità della partecipazione alla manifestazione per l'anno in corso

5. Nel caso una domanda sia stata inviata per PEC e non sia stato indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente, le richieste di integrazioni e di avvio del procedimento saranno trasmesse all'indirizzo di PEC risultante negli archivi della CCIAA.

6. Qualora il collaudo annuale e la polizza assicurativa R.C. scadano in data intercorrente fra la presentazione della domanda e l'inizio della manifestazione, dovranno essere rinnovati e presentati prima dell'inizio della stessa. Tale rinnovo dovrà essere eseguito preventivamente all'inizio della manifestazione anche nel caso in cui i documenti vengano a scadere durante il periodo di svolgimento della stessa. Nel caso in cui il libretto dell'attività previsto dal DM 18/05/2007 non fosse stato aggiornato, la concessione non potrà essere rilasciata fino al suo completo aggiornamento, che deve avvenire prima dell'inizio della manifestazione.

7. L'accertata non veridicità delle indicazioni e dichiarazioni contenute nella domanda, comporterà, oltre alle previste sanzioni di Legge, l'inammissibilità della domanda.

8. Le dichiarazioni e i dati riportati nella domanda risultano avere il carattere di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, rimanendo impregiudicata la facoltà del Comune di operare verifiche e controlli, anche nel corso della manifestazione, con tutti i mezzi consentiti dalla Legge.

9. Relativamente alla possibilità di installazione di piccole attrazioni a funzionamento semplice, si applicano le disposizioni di cui all'Art.14

10. Entro i termini di scadenza della presentazione delle istanze per l'ottenimento della relativa concessione è possibile presentare nuova istanza che annulla e sostituisce quella già inoltrata. La nuova istanza, con i contenuti di cui al comma 3 potrà fare riferimento, per le parti rimaste invariate, alla documentazione già agli atti dell'ufficio evitando la nuova riproduzione.

11. Entro il **giorno precedente** dell'avvio della manifestazione e comunque prima dell'intervento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ove necessaria, il richiedente deve presentare al Comune la seguente documentazione:

a) Bollettino attestante il pagamento dell'occupazione suolo pubblico

- b) Attestazione di corretto montaggio dell'attrazione a firma del gestore, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 comma 3 del DM 18/05/2007, oppure da professionista abilitato;
- c) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato;
- d) elenco delle persone autorizzate dal concessionario, individuate fra le figure previste nell'art. 3 del presente regolamento, sotto la propria responsabilità alla conduzione dell'attività in caso di sua temporanea assenza

12. In caso di mancata produzione dei documenti di cui ai punti b), c) e di evidente differenza tra le fotografie inoltrate di cui alla lettera i) ed il reale stato dell'attrazione, la concessione sarà revocata e il richiedente dovrà rimuoverla, qualora fosse stata già installata, nei tempi e con le modalità indicate dal Comune.

Art. 12 – Criteri per la formazione delle graduatorie

1. Sulla base delle istanze presentate e ritenute ammissibili, anche successivamente alle eventuali integrazioni richieste, si provvederà a formare una graduatoria in ordine di anzianità di frequenza. Per ogni periodo individuato nel calendario delle manifestazioni di cui all'Allegato A, sarà formata una distinta graduatoria.

2. La formazione della graduatoria definitiva sarà effettuata da una commissione giudicatrice individuata con apposito provvedimento dirigenziale composta dal dirigente dell'area di riferimento e da un funzionario dell'Ente e un membro nominato dal Sindaco anche tra i rappresentanti delle categorie economiche, per quali non si ravvisino situazioni di incompatibilità.

3. La formazione della graduatoria definitiva per il rilascio delle concessioni avverrà mediante l'attribuzione di punteggi alle singole istanze prevenute e giudicate ammissibili, sulla base degli elementi di valutazione e dei rispettivi fattori ponderali di seguito elencati

PA	Anzianità	Punti max: 50
PB	Qualità estetica dell'attrazione	Punti max: 50

Il punteggio per ogni istanza è determinato con l'applicazione della seguente formula

$$P_i = A_i \times PA + B_i \times PB$$

Dove:

P_i è il punteggio attribuito all'istanza i-esima arrotondato alla seconda cifra decimale

A_i : [Anzianità dell'istanza i-esima/Anzianità massima tra quelle delle istanze ammissibili]

L'anzianità di frequenza di ogni singolo gestore alla specifica manifestazione è determinata sulla base di quanto risultante agli atti dell'ufficio competente (un punto per ogni anno di anzianità)

B_i : Coefficiente compreso tra 0 ed 1 attribuito discrezionalmente dai singoli commissari secondo la valutazione che segue:

Eccellente	= 1,00
Distinto	= 0,80
Buono	= 0,70
Sufficiente	= 0,60
Mediocre	= 0,50
Insufficiente	= 0,40
Scarso	= 0,20
Nulla	= 0,00

Ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi si terrà conto della vetustà e saranno maggiormente valorizzate tutte quelle attrazioni che si presentano in ottime condizioni di esercizio, e/o siano comunque caratterizzate da elementi innovativi.

A parità di punteggio si procederà tramite sorteggio. La graduatoria finale, unitamente ai verbali della commissione giudicatrice, sarà pubblicata all'Albo pretorio on line unitamente al relativo provvedimento di approvazione.

La procedura di selezione esposta si rende necessaria allo scopo di assicurare l'imparzialità di scelta sulla base di criteri predeterminati tenuto conto che del limitato numero di posti disponibili in funzione delle aree individuate.

4. Ciascun partecipante – in ordine di graduatoria – sceglie il proprio posto sulla planimetria di cui Allegato D, individuando **una** tra le attrazioni proposte nell'istanza. La tipologia dell'attrazione e le relative dimensioni debbono corrispondere a quelle previste dall'Allegato D. Tale scelta avviene nel corso di apposita convocazione alla quale sono invitati i titolari in ordine di graduatoria sulla base del numero di posti disponibili compatibili con l'attrazione individuata. Nel caso in cui per nessuna delle attrazioni proposte sia disponibile una ubicazione, in quanto già scelta dai concorrenti che lo precedono in graduatoria, non sarà possibile procedere all'assegnazione di alcuna area.

5. Qualora un concorrente non si presenti alla convocazione per la scelta del posto, lo stesso gli verrà assegnato d'ufficio al termine delle operazioni di assegnazione, solo nel caso in cui ci fossero ancora posti disponibili da assegnare per le attrazioni individuate.

6. L'interruzione della presentazione della domanda per più di due anni consecutivi comporta la perdita dell'anzianità acquisita. Ai fini del presente comma si considera interruzione della partecipazione anche i casi in cui non vengano trasmesse le eventuali integrazioni richieste ovvero il caso di presentazione tardiva delle stesse.

Art. 13 -Rilascio delle autorizzazioni

1. Ad ogni assegnatario verrà rilasciata regolare autorizzazione limitatamente ad una sola attrazione, indipendentemente dal numero delle attrazioni proposte nell'istanza.

Nel caso in cui, completato lo scorrimento della graduatoria, residuino posti disponibili, si procederà a nuovo scorrimento della graduatoria interessando, in ordine, gli operatori al fine di consentire il posizionamento di attrazioni aggiuntive, indicate in sede di istanza, compatibili con i posti residui.

2. In caso di mancata produzione dei documenti di cui ai punti b), c) art. 11, comma 11, la concessione sarà revocata e il richiedente dovrà rimuovere l'attrazione, qualora fosse stata già installata, nei tempi e con le modalità indicate dal Comune.

Art. 14 – Piccole attrazioni a funzionamento semplice

1. Le concessioni di posteggio per le installazioni delle piccole attrazioni a funzionamento semplice non possono essere oggetto di valutazione ai fini dell'anzianità di frequenza essendo connesse all'attrazione principale.

2. Le concessioni relative alle piccole attrazioni a funzionamento semplice saranno assegnate tenuto conto dei seguenti criteri e condizioni:

- a) La richiesta di installazione deve essere presentata a corredo dell'istanza relativa all'attrazione principale nei termini e con le modalità previste dall'art. 11 del presente regolamento;
- b) Devono essere registrate a nome di un assegnatario di concessione per l'installazione di attrazione per l'anno in corso;
- c) Il richiedente deve far pervenire tutta la documentazione prevista dall'art. 11 del presente regolamento;
- d) Devono essere installate nell'ambito della superficie d'ingombro dell'attrazione principale o nelle immediate vicinanze, sempre che l'installazione non sia di pregiudizio per la collocazione e la funzionalità delle attrazioni di altri concessionari oppure incida sui passaggi di sicurezza
- e) Non devono occupare una superficie superiore a 3 mq
- f) Ogni esercente, indipendentemente dal numero di attrazioni possedute, potrà installare soltanto una piccola attrazione a funzionamento semplice

Art. 15 – Aspettativa e mancata partecipazione

1. L'esercente che intende chiedere l'aspettativa, è tenuto a presentare istanza formale entro il 30 settembre dell'anno a cui si riferisce la domanda. L'aspettativa è concessa agli esercenti che abbiano già partecipato ad almeno 2 manifestazioni e non potrà essere successivamente richiesta prima di aver partecipato alle 2 successive edizioni della manifestazione oggetto dell'aspettativa.

2. Indipendentemente dall'aver usufruito dell'aspettativa, qualora l'attività sia svolta in forma di impresa individuale, l'esercente può chiedere di non partecipare alla manifestazione per i seguenti motivi:

- a) infortunio o malattia certificati;
- b) gravidanza e puerperio certificati entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
- c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall' articolo 33 della l. 104/1992 e dall' articolo 42 del d.l. 151/2001.

3. L'interruzione della presentazione della domanda per più di due anni consecutivi comporta la perdita dell'anzianità acquisita.

4. Ai fini del presente comma si considera interruzione della presentazione anche i casi in cui non vengano trasmesse le integrazioni richieste ovvero il caso di presentazione tardiva.

5. L'aspettativa e la mancata partecipazione, se esercitate nel rispetto del presente articolo e di ogni altra normativa vigente in materia, non comportano la perdita dell'anzianità già maturata fino all'edizione precedente.

Art. 16 – Durata della concessione

1. La durata è stabilita nella concessione medesima nel rispetto delle disposizioni dell'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 17 – Conduzione dell'attrazione

1. Il titolare della concessione e per le società il legale rappresentante, è tenuto a gestire le attrazioni personalmente. Ferme restando le responsabilità, civili, penali e amministrative, il suddetto può delegare come responsabile della conduzione dell'attrazione, una persona maggiorenne, appartenente alle seguenti categorie:

- a) parenti o affini fino al secondo grado;
- b) persone conviventi con il titolare della concessione e inserite nel suo stato di famiglia;
- c) dipendenti;

2. All'atto della consegna della documentazione prevista dall'art. 11 del presente regolamento, il titolare della concessione dovrà presentare un'attestazione sottoscritta, per conferma, anche dal delegato, sull'avvenuta formazione del delegato stesso per il corretto e sicuro utilizzo della attività da condurre e sui comportamenti da tenere in caso di possibili situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

3. È vietata ogni sub concessione delle aree. In caso di violazione di quest'ultimo divieto, si procederà alla revoca della concessione per l'anno in corso e all'esclusione per le due successive edizioni della manifestazione. La mancata partecipazione non giustificata nell'anno successivo a quella dell'esclusione, comporta l'azzeramento del punteggio dell'anzianità. Al titolare della concessione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 500,00.

4. Chiunque fa condurre l'attrazione da un minore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 500,00.

5. Chiunque, fa condurre l'attrazione ad una persona maggiorenne non appartenente alle categorie individuate nelle lettere a, b e c del comma 1 del presente articolo e senza aver presentato l'attestazione sottoscritta di cui al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 500,00. In caso di reiterazione nel corso della stessa manifestazione la sanzione è raddoppiata.

Art. 18 – Obblighi del concessionario

1. Oltre al rispetto delle norme di legge e delle altre disposizioni del regolamento, il gestore dovrà in particolare:

- a) ottemperare alle disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale con apposita eventuale ordinanza, tra cui anche quelle relative all'esercizio e alla collocazione delle attrazioni nonché quelle relative all'orario di apertura e chiusura al pubblico;
- b) produrre la documentazione di cui all'art. 11 del presente regolamento e ogni altro documento e certificazione richiesto dal Comune;
- c) provvedere al pagamento del canone unico patrimoniale;
- d) installare l'attrazione autorizzata e non altre, nello spazio assegnato;
- e) evitare di collocare cartelli e qualsiasi altro oggetto o struttura anche a fini pubblicitari al di fuori dello spazio assegnato;
- f) provvedere al ritiro della concessione e dell'autorizzazione prima dell'inizio dell'attività;
- g) fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa per la zona di riferimento ovvero quelli fissati nelle eventuali autorizzazioni in deroga, l'utilizzatore di apparecchi sonori a scopo di imbonimento anche per la diffusione di musiche deve regolare il volume in modo da non superare la normale tollerabilità e non recare molestia o disturbo. Salvo il caso in cui il suono venga misurato con una strumentazione tecnica, una emissione sonora si considera sempre intollerabile quando impedisce a due persone che dialogano a distanza di due metri, con tono regolare, di distinguere le parole dell'interlocutore. Si richiamano, in ogni caso, le disposizioni di cui al Regolamento Comunale per la limitazione delle immissioni sonore nell'ambiente prodotte da attività temporanee
- h) tenere pulito lo spazio adiacente all'attrazione .
- i) mantenere in condizioni di decoro, in perfetta efficienza e funzionalità le attrazioni.
- j) tenere completamente e ininterrottamente illuminate le attrazioni, secondo gli orari e le modalità stabilite dal presente regolamento.

2. Il concessionario deve adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'assoluta incolumità dei visitatori.

3. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 lettere e, g, h, i è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 500,00, fatto salvo diverso regime sanzionatorio previsto delle disposizioni/ordinanze specifiche.

4. Chiunque viola la disposizione del comma 1 lettere d è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 500,00, .

Art. 19 – Subingresso e successione

1. In caso di decesso del titolare dell'attrazione i diritti relativi all'anzianità di frequenza, maturata nel corso delle manifestazioni, saranno riconosciuti al coniuge o al parente in linea retta o affine in linea retta che subentrerà nell'esercizio delle singole attrazioni di cui era titolare il "de cuius", purché l'erede produca idonea documentazione entro 11 mesi dalla data di decesso, unitamente a copia della volturazione dell'atto di registrazione dell'attrazione di cui al D.M. 18/05/2007.

2. In caso di subingresso per atto tra vivi, al subentrante viene riconosciuta, ai fini della formazione della graduatoria di cui all'Art.11, l'anzianità più elevata tra quella maturata direttamente e quella maturata dal precedente titolare, sempre che il medesimo subentrante produca documentazione idonea a comprovare il subingresso, unitamente a copia della volturazione dell'atto di registrazione dell'attrazione di cui al D.M. 18/05/2007.

Art.20 – Sostituzione dell'attrazione

1. E' ammissibile la sostituzione dell'attrazione proposta qualora sia richiesta entro il termine ultimo di presentazione della domanda (**15 Settembre**). In tal caso valgono le disposizioni di cui all'Art.11 comma 10 essendo richiesta la presentazione di una nuova istanza ad integrazione/sostituzione di quella presentata.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora l'attrazione per la quale era stata richiesta la concessione sia inutilizzabile a causa di eventi dovuti a caso fortuito o forza maggiore, ne è consentita la sostituzione con una dello stesso tipo di quella proposta (secondo quanto indicato nell'Allegato B) e compatibile con le dimensioni e la forma geometrica di quella sostituita (superficie d'ingombro non superiore). La nuova attrazione deve essere gestita direttamente dal concessionario. La domanda di sostituzione può essere presentata fino al **5° giorno lavorativo** antecedente l'inizio della manifestazione o dell'inizio dell'attività nel caso dei periodi riservati agli spettacoli viaggianti, allegando i seguenti documenti:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dove attesti che l'attrazione per la quale viene richiesta la sostituzione non sarà installata in alcun luogo nel periodo delle manifestazioni o nei periodi riservati agli spettacoli viaggianti
- b) esplicitazione delle motivazioni alla base della richiesta di sostituzione
- c) le informazioni/documentazione di cui alle lettere d),e),f),h),i),l) di cui al comma 3 dell'Art.11
- d) atto di volturazione o presa d'atto del Comune che ha proceduto alla registrazione dell'attrazione ai sensi del DM 18/05/2007, oppure atto di registrazione nel caso in cui il richiedente sia già titolare dell'attrazione.

3. In ogni caso, dovrà essere prodotta la documentazione di cui all'Art.11 comma 11 nei tempi indicati.

4. Qualora a seguito della presentazione dell'istanza e alla conseguente istruttoria dell'ufficio comunale emergano motivi ostativi e/o situazioni di incompatibilità, la sostituzione non potrà essere autorizzata.

Art. 21 – Installazione e smontaggio delle attrazioni

1. Per il montaggio delle attrazioni sono riservati i **3 giorni** immediatamente precedenti a quelli fissati per lo

svolgimento della manifestazione. E' fatto obbligo di comunicare all'ufficio competente, tramite posta elettronica, il giorno di inizio dell'attività di montaggio e di quella di smontaggio la quale dovrà avvenire entro i termini di cui al comma 7.

2. Prima dell'avvio delle operazioni di montaggio, sarà redatto apposito verbale in contraddittorio circa lo stato dei luoghi (completo di documentazione fotografica) ciò al fine della verifica di cui al comma 9.

3. Non dovranno essere lasciate strutture incustodite, tombini aperti non sorvegliati, allacci incompleti, ostacoli o elementi di pericolo.

4. È vietato iniziare l'installazione qualora siano state segnalati per iscritto motivi ostativi da parte dell'ufficio competente successivamente all'esame della domanda o non siano state prodotte con esito favorevole le eventuali integrazioni richieste al fine di poter ritenere procedibile l'istanza.

5. È vietato installare o modificare la disposizione delle attrazioni dopo la verifica di agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., ove prevista.

6. È vietato iniziare lo smontaggio, anche parziale, delle attrazioni prima della chiusura della manifestazione.

7. Per lo smontaggio delle attrazioni sono riservati i **3 giorni** immediatamente successivi alla chiusura della manifestazione. Qualsiasi occupazione mantenuta dopo tale termine, non esplicitamente autorizzata, sarà considerata abusiva.

8. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1,3, 5 e 6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 500,00.

9. Al termine della fase di smontaggio sarà redatto apposito verbale in contraddittorio circa lo stato dei luoghi. Qualora a seguito di raffronto con i contenuti del verbale di cui al comma 2 emergano danni ad impianti/manufatti pubblici, si provvederà alla contestazione degli stessi ed all'eventuale attivazione della copertura assicurativa di cui all'Art.11 comma 3 lettera m).

Art. 22 – Carovane abitazione e carriaggi

1. Nell'area della manifestazione è vietata la sosta di qualsiasi autoveicolo, rimorchio e/o altra attrezzatura non strettamente indispensabile per l'esercizio dell'attività, salvo deroghe per comprovate e documentate necessità, concesse da parte dell'Ufficio competente.

2. Con specifico provvedimento, entro il termine del 15 Gennaio di ogni anno, il Sindaco può stabilire le aree e la sistemazione delle carovane/abitazione e dei carriaggi, nei periodi di tempo individuati per lo svolgimento della manifestazione. Nello stesso provvedimento, il Sindaco può stabilire specifiche modalità di comportamento o disposizioni in relazione allo stazionamento e alla presenza delle persone nelle abitazioni

3. Nell'area stabilita potranno trovare posto solo le abitazioni e i carriaggi degli esercenti partecipanti alle manifestazioni. Il Sindaco può, eventualmente, autorizzare gli esercenti a prolungare il periodo di sosta oltre il termine della manifestazione, sia per favorire la frequenza scolastica dei figli degli esercenti stessi, sia nell'attesa che gli stessi possano accedere a parchi che si aprono in date immediatamente successive, sia per sopravvenute cause di forza Maggiore.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da

un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 500,00.

4. Nel caso in cui non sia emesso il provvedimento di cui al comma 2, la permanenza di carovane abitazione e carriaggi sulle aree pubbliche non sarà consentita

5. In ogni caso è consentita, per il periodo strettamente connesso alla partecipazione alle manifestazioni individuate, la permanenza di carovane abitazione e carriaggi su aree private.

6. L'installazione su aree private, sarà autorizzata nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, delle norme del presente Regolamento, nonché nel rispetto degli altri atti, piani e regolamenti dell'Ente. I richiedenti dovranno presentare al Comune una dichiarazione che rechi l'assunzione di responsabilità diretta ed incondizionata per qualsiasi danno che possa essere causato all'area privata con l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi. Alla richiesta dovrà essere allegata una dichiarazione - sottoscritta dal proprietario dell'area sulla quale dovrà avvenire l'installazione - da cui risulti la volontà di permettere l'installazione medesima e con cui si sollevi il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni subendi. Il proprietario dell'area dovrà altresì assumersi la responsabilità della rimessa in pristino dello stato dei luoghi, in concorso con il richiedente dell'autorizzazione.

Art. 23 — Installazioni in occasione di feste organizzate da terzi

1. In occasione di feste private organizzate su suolo pubblico, quali festival politici, festival musicali, sagre, feste di contrada e similari, può essere autorizzata l'installazione di singole attrazioni o di piccoli complessi di attrazione. In tal caso l'organizzatore della festa dovrà formulare la richiesta anche per i singoli esercenti dello spettacolo viaggiante entro 15 gg. Prima dell'inizio della manifestazione.

2. Le singole attrazioni o i complessi di attrazione dovranno essere rappresentati e descritti in una planimetria generale nonché nella relazione tecnica relativa alla manifestazione ospitante, da presentare agli Uffici competenti ai sensi degli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S.

3. I singoli esercenti dovranno presentare la documentazione prevista dall'art.11 .

4. Il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente articolo nell'ambito di feste organizzate da terzi, non avrà rilevanza ai fini dell'anzianità secondo quanto indicato dall'Art.12

Articolo 24 – Attività complementari

1.Sono considerate attività complementari i banchi e gli stands alimentari per la vendita di "dolciumi", di "zucchero filato", di "pop corn" e quelli per la somministrazione di "alimenti e bevande" attrezzati o compatibili per l'attività al seguito delle manifestazioni o nei periodi riservati agli spettacoli viaggianti.

2.Le attività commerciali operanti sono sottoposte alla disciplina dalla L.R. 1/2007 e successive modificazioni. Gli esercenti dovranno essere in possesso di:

- a) autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;
- b) attestazione annuale rilasciata da Comune Ligure in corso di validità o da altra eventuale documentazione richiesta dalle norme vigenti;
- c) Carta di Esercizio, o da altra eventuale documentazione richiesta dalle norme vigenti

3.Le istanze, in carta legale, tese ad ottenere tali concessioni dovranno pervenire al protocollo generale del Comune entro le stesse scadenze previste per le domande degli esercenti gli spettacoli viaggianti (art.11 Art. 25)

4. Le assegnazioni avverranno con I criteri stabiliti dall'art. 12 del presente regolamento.

TITOLO III – PERIODI RISERVATI AGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI

Art. 25 – Presentazione delle domande

1.Per ottenere la concessione delle aree per l'installazione delle attrazioni nei periodi riservati agli spettacoli viaggianti (secondo la definizione di cui alla lettera u) dell'Art.3), fermo restando i contenuti dell'Allegato A (periodo di svolgimento), Allegato B (attrazioni ammesse), Allegato C (ubicazione) e Allegato D (superficie d'ingombro con numero progressivo), ogni titolare di attività dello spettacolo viaggiante deve far pervenire al Comune di Finale Ligure un'istanza presentata con le modalità previste dalla normativa in vigore ed in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, dal **1° Febbraio al 28 Febbraio di ogni anno**.

2.I contenuti della domanda e i documenti da presentare sono i medesimi di quelli previsti dall' articolo 11.

3. La formazione della graduatoria per l'assegnazione delle rispettive aree disponibili, seguirà gli stessi criteri di cui all'Art.12

4.La concessione di aree per l'installazione di singole attrazioni o piccoli complessi di attrazioni è soggetta al rispetto degli art. 17 (conduzione dell'attrazione),18 (obblighi del concessionario), 20 (sostituzione dell'attrazione) e 21 (installazione e smontaggio delle attrazioni), del presente regolamento.

5.La durata è stabilita nella concessione medesima nel rispetto delle disposizioni dell'art. 4 del presente Regolamento.

TITOLO IV CIRCHI

Articolo 26 – Disposizioni generali

1.Le aree comunali potranno essere concesse per lo svolgimento di attività circensi alle sotto elencate condizioni:

- 1) la superficie da occupare sia idonea ad ospitare le strutture circensi nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie, di sicurezza e prevenzione incendi;
- 2) sono vietati circhi equestri con presenza di animali
- 3) il periodo richiesto deve rientrare tra il 15 gennaio e il 15 marzo di ogni anno.

Art. 27 - Presentazione delle domande

1.Per ottenere la concessione dell'area per l'installazione di un circo equestre, il titolare o legale rappresentante deve far pervenire al comune di Finale Ligure un'istanza in bollo presentata con le modalità previste dalla normativa vigente, almeno 90 giorni prima dal periodo previsto per I circhi equestri.

2.Le domande spedite o presentate prima di tale periodo saranno considerate inammissibili e dovranno essere archiviate con esito sfavorevole.

3. Nella domanda il richiedente deve indicare:

- a) Cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e, se diverso, il domicilio fiscale e

codice fiscale;

- b) Gli estremi della partita IVA e dell'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- c) Indirizzo di posta elettronica certificata e numero telefonico;
- d) Denominazione del circo come risulta dal titolo abilitativo posseduto;
- e) Capienza massima di spettatori della struttura circense;

Art. 28 – Criteri di concessione

1. In caso di concorrenza fra domande presentate da imprese circensi, la priorità sarà riconosciuta all'impresa che manca da più tempo sulla piazza di Finale Ligure. In caso di parità sarà riconosciuta all'istanza che è stata inviata per prima in base al numero di protocollo assegnato.

2. La concessione dell'area avrà una durata massima di 15 giorni e potrà essere concessa una proroga per un periodo massimo di ulteriori 5 giorni. Fra una concessione e l'altra dovranno intercorrere almeno 15 giorni.

Art. 29 – Comunicazione esito delle domande

1. Il Responsabile del procedimento comunica all'interessato l'esito dell'istruttoria delle domande almeno 45 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

2. Unitamente alla comunicazione di cui al comma 1 il Responsabile del procedimento, indica il termine ultimo per la presentazione della documentazione tecnica da sottoporre all'esame della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per ottenere il parere di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. Inoltre il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione:

- a) autocertificazione dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività;
- b) comunicazione del periodo di tempo per cui si richiede la concessione, compreso il tempo necessario per il montaggio e lo smontaggio delle strutture circensi;
- c) copia del collaudo annuale, redatto da un professionista abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici;
- d) copia del certificato di assicurazione R.C.T. Il massimale polizza non dovrà essere inferiore ad 1.000.000,00 di euro;
- d) Marche da bollo necessarie per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni;
- e) Copia della documentazione tecnica e del libretto dell'attività previsti dal DM 18/05/2007.

3. La mancata presentazione o la consegna incompleta della documentazione di cui al comma precedente entro il termine ultimo, comporterà l'archiviazione della pratica con esito sfavorevole.

4. Il giorno precedente l'inizio degli spettacoli e comunque prima dell'intervento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, il richiedente deve presentare al Comune di Finale Ligure la seguente documentazione:

- a) Attestazione di corretto montaggio delle strutture;
- b) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato;
- c) pagamento versamento del canone unico patrimoniale relativo all'occupazione.

5. Nel caso in cui il libretto dell'attività previsto dal DM 18/05/2007 non fosse stato aggiornato, la concessione non potrà essere rilasciata fino al suo completo aggiornamento.

6. La mancata presentazione o la consegna incompleta della suddetta documentazione entro il termine ultimo, comporterà l'archiviazione dell'istanza.

7. Qualora l'attività venga svolta su area privata, l'istanza conforme ai criteri e modalità di cui sopra, dovrà essere accompagnata da comunicazione scritta di assenso all'utilizzo della stessa da parte del proprietario ovvero di chi ne ha la disponibilità e dovrà pervenire almeno 30 giorni prima la data fissata per l'inizio degli spettacoli.

Art. 30 – Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto a provvedere costantemente alla pulizia dell'area prospiciente le strutture di pertinenza ed alla disinfestazione e disinfezione integrale dell'area a fine attività. Deve osservare tutte le norme per lo smaltimento dei rifiuti vigenti nel territorio Comunale, accollandosi il pagamento delle tariffe previste dal gestore del servizio. Per lo smaltimento dei rifiuti non trattati dal Concessionario del pubblico servizio di raccolta, dovrà rivolgersi ad imprese autorizzate e conservare la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti stessi.

2. Ogni responsabilità verso terzi derivante dall'occupazione ed uso dell'area fa capo al titolare della concessione.

3. Al termine della manifestazione, l'area deve essere sgomberata nei tempi stabiliti nella concessione. Parimenti dovranno essere eliminate tutte le affissioni dovunque esposte. Qualora l'area risultasse essere stata manomessa o non venisse restituita nelle condizioni in cui era stata consegnata, ovvero fossero stati danneggiati altri beni pubblici, gli uffici comunali competenti inviteranno il concessionario al ripristino, ove possibile, in caso contrario lo effettueranno direttamente anche tramite impresa specializzata e le relative spese saranno totalmente addebitate al concessionario, ferme restando le sanzioni previste.

4. Chiunque viola i commi 1 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 500,00.

TITOLO V – ARTE E SPETTACOLO DI STRADA

Art. 31– Arte e spettacolo di strada

1. L'arte e lo spettacolo di strada è disciplinato da apposito regolamento comunale di Polizia Urbana.

TITOLO VI REGISTRAZIONE E CODICE IDENTIFICATIVO LICENZE ED AUTORIZZAZIONI COMUNALI

Articolo 32– Registrazione e assegnazione codice identificativo delle nuove attrazioni

1. Ai sensi dell'articolo 4 del Decreto 18 maggio 2007 ss.mm.ii., ogni nuova attrazione dello Spettacolo Viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso:

- il Comune in cui è avvenuta la costruzione, oppure;
- il Comune in cui avviene il primo utilizzo della stessa, oppure;

- il Comune dove ha la sede sociale il gestore, ovvero in altro Comune ove l'attrazione è resa disponibile per i controlli previsti dal Decreto 18/5/2007.

2. Per ogni attrazione viene rilasciata dal Comune che effettua la registrazione un "codice identificativo."

3. All'istanza in bollo, volta ad ottenere l'attribuzione del succitato codice, corredata da idonea documentazione tecnica, illustrativa e certificativa, attestante la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'articolo 3 del sopra citato Decreto, dovranno essere allegati:

a) copia del manuale di uso e manutenzione dell'attrazione redatto dal costruttore, in lingua italiana oppure accompagnato da una traduzione ufficiale in lingua italiana, contenente le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione;

b) copia del libretto dell'attrazione, in lingua italiana oppure accompagnata da una traduzione ufficiale in lingua italiana.

4. Il procedimento per la registrazione dell'attrazione ed il rilascio del codice identificativo è quello definito all'articolo 4, commi 4, 5, 6, 7 del sopra citato Decreto 18 maggio 2007.

5. La registrazione e l'assegnazione del codice identificativo sono effettuate anche per quelle attrazioni la cui tipologia non sia ancora iscritta nell'apposito elenco ministeriale di cui all'articolo 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337.

6. Per queste ultime il parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza integra, relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, l'attività istruttoria di cui all'articolo 141, primo comma, lettera d) del Regio Decreto 635/1940.

Articolo 33 – Licenza comunale di esercizio

1. Al fine di ottenere la licenza di esercizio, valida sull'intero territorio nazionale, l'interessato dovrà inoltrare al Comune di residenza o sede della Società, apposita istanza in carta legale con contestuali dichiarazioni rese a sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 relative a:

- luogo e data di nascita ovvero data di costituzione, se trattasi di società ;
- codice fiscale/partita IVA;
- residenza/sede legale;
- numero e tipologia delle attrazioni.

Inoltre dovrà essere dichiarato:

- di aver ottenuto la registrazione dell'attrazione indicando il Comune che vi ha provveduto ed il codice identificativo assegnato;
- di essere in possesso del manuale di uso e manutenzione e del libretto dell'attrazione;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili, e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all' articolo 67 del D.Lgs. 6/09/2011, n. 159 (antimafia- la dichiarazione deve essere resa in caso di società da tutti i soci

amministratori).

2.Dovrà essere allegata documentazione fotografica delle attrazioni e dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dei sottoscrittori.

3.Non possono ottenere la licenza o non possono esercitare l'attività coloro che non siano in possesso dei titoli e/o dei requisiti di cui al presente articolo.

Articolo 34 – Modifiche licenza di esercizio

1.La sostituzione e l'aggiunta di attrazioni relative ad una licenza di esercizio dovranno essere richieste con le stesse modalità di cui agli articoli 32 e 33.

2.Eventuali dismissioni dovranno essere comunicate al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo; allo stesso dovrà essere restituita la targa identificativa e la certificazione comprovante l'avvenuta distruzione entro il termine di giorni 30 (trenta).

3.La dismissione dovrà essere altresì comunicata al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio per l'aggiornamento della stessa entro il termine di giorni 30 (trenta).

4.Alla comunicazione di dismissione di una attrazione volta ad ottenere la cancellazione della stessa dalla licenza di esercizio rilasciata da questo Comune, qualora la registrazione sia avvenuta in altro Comune, dovranno essere allegate:

- 1) copia della comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo per la restituzione della targa identificativa;
- 2) certificazione comprovante l'avvenuta distruzione.

Articolo 35 - Subingressi

1.Il subentro in una attività di Spettacolo Viaggiante potrà avvenire a seguito di:

- 1) compravendita;
- 2) affitto di azienda;
- 3) donazione;
- 4) successione;
- 5) fallimento.

2.Il contratto di trasferimento di proprietà o gestione dovrà essere stipulato a norma dell'articolo 2556 del Codice Civile e nelle forme stabilite dalla Legge 310/1993, ossia con scrittura privata con firme autenticate da un notaio oppure tramite atto notarile.

3.Il subentrante, prima di iniziare l'attività, e comunque, se trattasi di trasferimento tra vivi, entro sei mesi dalla data dell'atto pubblico di cessione, dovrà, ai soli fini del rilascio della licenza di esercizio inoltrare istanza, redatta in carta legale, al Comune di residenza o sede della Società con contestuali dichiarazioni a sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 concernenti:

- 1) luogo e data di nascita ovvero data di costituzione se trattasi di società;
- 2) codice fiscale/partita IVA;
- 3) residenza /sede legale;

4) numero e tipologia delle attrazioni oggetto dell'atto di subentro.

Dovrà altresì essere dichiarato:

c- l'avvenuta registrazione dell'attrazione, indicando il Comune che vi ha provveduto ed il codice identificativo assegnato;

- di essere in possesso del manuale di uso e manutenzione e del libretto dell'attività;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 6/09/2011, n. 159 (antimafia- la dichiarazione deve essere resa in caso di società da tutti i soci amministratori).

Alla suddetta istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) copia autenticata dell'atto di cessione in proprietà o gestione;
- 2) originale della licenza;
- 3) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

4. La cessione dell'attività di Spettacolo Viaggiante potrà essere comprensiva di tutte le attrazioni indicate sulla licenza oppure solo di una o alcune di esse.

5. Al subentrante saranno riconosciuti tutti i diritti di priorità già acquisiti dal cedente per la partecipazione ai Parchi divertimenti organizzati sul territorio comunale relativi all'attrazione oggetto della voltura.

6. La vendita o la cessione dell'attività dovrà essere comunicata da parte del cedente al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo entro il termine di giorni 30 (trenta).

7. Il nuovo proprietario dell'attività, prima dell'attivazione della stessa, dovrà ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.

8. Nel caso in cui il trasferimento avvenga a causa di morte, l'erede o gli eredi che abbiano nominato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1105 del Codice Civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con terzi, ovvero abbiano costituito una società, potranno continuare l'attività a titolo provvisorio per un periodo non superiore a mesi dodici a nome del de cuius e comunque entro quindici giorni dalla conclusione delle pratiche di successione, l'erede, dovrà inoltrare istanza di voltura, redatta in carta legale, al Comune di residenza o sede della Società con contestuali dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 come già sopra specificato.

9. L'erede per il periodo di prosieguo dell'attività a titolo provvisorio dovrà presentare al Comune che ha rilasciato la licenza una comunicazione contenente:

- 1) i propri dati anagrafici completi compreso il codice fiscale;
- 2) gli estremi della licenza intestata al de cuius per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante oggetto della comunicazione;
- 3) il luogo e la data del decesso del titolare della licenza;
- 4) la specificazione delle attrazioni con le quali viene continuata l'attività.

10. Alla comunicazione dovranno essere allegati:

- 1) tutti gli atti di nomina dell'erede rappresentante, oppure l'atto costitutivo della Società (nel caso di più eredi);
- 2) copia della comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo.

Il decesso del titolare dell'attrazione dovrà essere comunicato da parte dell'erede / eredi al Comune che ha/hanno effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo.

Questo/i dovrà/dovranno altresì ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.

11. Al subentrante si applica la disciplina di cui all'articolo 33, ultimo comma.

TITOLO VII – CONFRONTO CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Art. 36 – Convocazione delle organizzazioni di categoria

1. Le modifiche al presente Regolamento saranno approvate attraverso forme di consultazione e di confronti con i rappresentanti delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

TITOLO VIII – VIGILANZA, SANZIONI, PENALI E DECADENZE

Art. 37 – Attività di vigilanza

1. Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è la Polizia Locale. Sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

2. Il Sindaco, secondo modalità stabilite con proprio atto, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e/o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento, ai sensi dell'art. 13 della legge 689/81.

3. Gli agenti della Polizia Locale e il personale ispettivo e di vigilanza indicato al comma 2 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Art. 38 – Sanzioni amministrative, sanzioni accessorie, misure interdittive

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni del presente regolamento sono applicate sulla base dei principi di cui all'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000, alla legge 24.11.1981, n. 689, alla Legge Regione Liguria 2 gennaio 2007 n. 1 e del Regio Decreto 18 Giugno 1931 n. 773 e relativo Regolamento di Esecuzione R.D. N. 635/40.

2. L'esercente l'attività di spettacolo viaggiante e gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella conduzione dell'attrazione sono tenuti al rispetto del presente regolamento in ogni sua parte e delle specifiche

disposizioni sindacali o dirigenziali emesse in occasione di ogni singola manifestazione.

3. Qualora gli illeciti previsti dal precedente comma costituiscano anche violazione a norme di legge, le sanzioni previste dal presente regolamento sono da considerarsi aggiuntive e non sostitutive di quelle previste dalla legge.

TITOLO IX – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39– Norme transitorie

1. Le attrazioni autorizzate di cui all'allegato E) e già esistenti sul territorio comunale prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e conformi al regolamento stesso sono autorizzate senza necessità di integrazioni.

Art. 40 Norma residuale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le norme previste per gli spettacoli viaggianti nonché le norme previste dagli altri regolamenti comunali nella misura in cui le stesse risultano applicabili.

2. Eventuali richieste per fattispecie non previste dal presente regolamento saranno esaminate di volta in volta da parte dell'Amministrazione Comunale.

3. Eventuali deroghe al presente regolamento potranno essere disposte dal Sindaco soltanto per motivi di interesse o di ordine pubblico.

Art. 41 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del Comune di Finale Ligure; da tale data è abrogato il precedente regolamento per le modalità di concessione delle aree disponibili per l'installazione dei circhi e delle attività dello spettacolo viaggiante, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 97 del 1 Dicembre 1998.